UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

INDICE

Articolo	1 (Ambito di operatività)
Articolo	2 (Definizioni delle attività didattiche)
Articolo	3 (Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)
Articolo	4 (Attribuzione di incarichi con bando di selezione)
Articolo	5 (Retribuibilità e durata degli incarichi di cui all'art. 4)
Articolo	6 (Criteri e modalità di selezione)
Articolo	7 (Affidamento incarichi didattici sulla base di convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca)
Articolo	8 (Incarichi a docenti stranieri)
Articolo	9 (Conferimento dell'incarico)
Articolo	10 (Obblighi dei soggetti incaricati)
Articolo	11 (Disposizioni per i contratti di insegnamento)

Articolo 12 (Obblighi e risoluzione del contratto)

Articolo 13 (Norme finali)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DIDATTICI

Articolo 1

(Ambito di operatività)

- 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento degli incarichi didattici a personale interno ed esterno al sistema universitario per l'espletamento delle attività didattiche nei Corsi di Laurea e nei Corsi di Laurea Magistrale attivati dall'Università degli Studi di Foggia.
- 2. Il conferimento degli incarichi didattici a personale interno ed esterno al sistema universitario per l'espletamento delle attività didattiche nelle Scuole di Specializzazione attivate dall'Università degli Studi di Foggia è disciplinato dalla normativa specifica di riferimento.
- 3. Gli "Organi competenti in materia di didattica" (in seguito denominati Organi competenti) cui lo Statuto attribuisce la competenza in materia di programmazione e di coordinamento dell'attività didattica, possono conferire, nei limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, incarichi didattici secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.

Articolo 2

(Definizioni delle attività didattiche)

- 1. Gli incarichi didattici di cui al presente regolamento riguardano le seguenti attività:
- a) Didattica curriculare, intesa come svolgimento di attività didattica agli studenti, nelle varie forme previste, ovvero lezioni e altre attività didattiche, svolte anche a piccoli gruppi, quali esercitazioni, tirocini pratici, attività di laboratorio, attività nelle strutture di assistenza e sul territorio, esplicitamente previste in termini di crediti formativi universitari (CFU) dagli ordinamenti e manifesti didattici dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale a ciclo unico e Laurea Magistrale.
- b) Didattica integrativa, intesa come esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, attività professionalizzanti ed ogni altra attività approvata dai competenti Organi Accademici, volta ad integrare i corsi e i moduli curriculari previsti all'interno dell'Offerta formativa, a cui non corrispondono CFU ulteriori rispetto a quelli del precedente punto a).

Articolo 3

(Programmazione didattica e attribuzione di incarichi senza bando di selezione)

- 1. Gli Organi competenti, nel rispetto della normativa vigente, adottano, per ogni anno accademico, specifica delibera indicante per ciascuna attività formativa il settore scientifico-disciplinare, i crediti formativi, l'impegno orario, il periodo e, in caso di incarico retribuito, l'ammontare del compenso.
- 2. Gli Organi competenti, in base alla propria programmazione didattica e all'afferenza dei professori e ricercatori ai gruppi e settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti da ricoprire, tenuti presenti, quali criteri preliminari, la qualità e la quantità della produzione scientifica e, per i docenti conferiti al Servizio Sanitario Nazionale, anche la coerenza rispetto alle funzioni assistenziali attribuite, nonché la continuità e la qualità didattica valutata rispetto allo specifico insegnamento, ove già impartito, senza bando di selezione, attribuiscono gli incarichi didattici ai professori e ai ricercatori a essi assegnati, provvedendo nell'ordine a:
- a) assegnare il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, secondo le prescrizioni orarie vigenti per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste, di norma, non oltre 120 ore. Tale limite delle 120 ore potrà essere superato esclusivamente al fine di rendere compatibile l'attribuzione del carico didattico con l'articolazione degli ordinamenti e dei

- regolamenti didattici dei Corsi di studio. I Responsabili degli Organi competenti dovranno attestare, al termine di ogni anno accademico, il carico didattico effettivamente svolto dai professori, dandone comunicazione all'Amministrazione Centrale;
- b) assegnare il carico didattico istituzionale ai ricercatori a tempo determinato *ex* art. 24 della legge 240/2010;
- c) affidare un corso o un modulo curriculare, con il loro consenso, ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai tecnici laureati, di cui all'art. 50 del d.P.R. 382/1980, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/1990 e s.m.i., verificata la coerenza della qualificazione didattico scientifica dei candidati rispetto all'insegnamento da affidare.

Ai ricercatori a tempo indeterminato ed ai tecnici laureati, di cui all'art. 50 del d.P.R. 382/1980, che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della legge 341/90 e s.m.i., è attribuito, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 240/2010, il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Il titolo e' conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. I Responsabili degli Organi competenti dovranno stilare ogni anno, al momento dell'attribuzione ai soggetti suindicati di corsi o moduli curriculari, un elenco di quanti abbiano ricevuto il conferimento del titolo, affinché l'Amministrazione Centrale possa attestarlo negli atti curriculari dei singoli.

Il titolo di professore aggregato non può essere utilizzabile nel caso in cui i corsi e i moduli curriculari affidati non siano stati effettivamente svolti. A tal fine, il Responsabile dell'Organo competente deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione Centrale il mancato svolgimento di tali corsi e moduli.

Ai ricercatori a tempo indeterminato, sarà attribuita, nei limiti delle disponibilità di bilancio, una retribuzione aggiuntiva sulla base di criteri e modalità stabiliti dagli Organi di Governo;

- d) affidare ai professori emeriti e ai professori onorari, con il loro consenso, un corso o un modulo curriculare, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento per il conferimento del titolo di professore emerito e di professore onorario, mediante stipula di un contratto di diritto privato a titolo gratuito;
- e) affidare, con il loro consenso e ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 382/1980, i restanti corsi e moduli curriculari ai professori e ai ricercatori.
- 3. I Consigli di Dipartimento assegnano il carico didattico istituzionale ai professori di ruolo in modo da garantire, prima, la copertura degli insegnamenti di base, caratterizzanti e affini attivati nei Corsi di laurea afferenti al Dipartimento e, solo dopo aver attribuito tutti i descritti insegnamenti, in quelli afferenti ad altri Dipartimenti. In via residuale, il carico didattico per i professori di ruolo potrà essere attribuito per la copertura di insegnamenti opzionali. Per i professori sempre di ruolo afferenti a gruppi e settori scientifico-disciplinari presenti nell'offerta formativa dei Dipartimenti di area medica con un insufficiente numero di ore, il carico didattico potrà essere completato con lo svolgimento di attività didattica in altri corsi di studio o di formazione attivati dai predetti Dipartimenti (corsi di specializzazione, corsi di dottorato, master) o di Educazione Continua in Medicina.
- 4. I Consigli di Dipartimento competenti, in base alla programmazione didattica secondo il Regolamento Didattico di Ateneo e all'offerta formativa di Ateneo, al fine di ottimizzare l'impiego dei professori e dei ricercatori e garantire il regolare svolgimento dei corsi, con il preventivo coordinamento dei Direttori di Dipartimento interessati, possono attribuire gli incarichi didattici, senza bando di selezione a docenti e a ricercatori ad essi assegnati anche in Corsi di Laurea afferenti ad altri Dipartimenti. In particolare, la descritta attribuzione, prima, del carico didattico, poi, della copertura degli altri insegnamenti (in toto o in parte) sarà effettuata dal Dipartimento di afferenza del docente allorquando nel Dipartimento, nel quale sono incardinati i Corsi di Laurea di destinazione dell'incarico, siano assenti (o siano presenti solo in parte) professori e ricercatori inquadrati nel settore scientifico-disciplinare di riferimento degli insegnamenti stessi, per garantire la copertura di tutti gli insegnamenti attivati. Inoltre, specie per l'area medica, si devono prima attribuire gli insegnamenti (o moduli di insegnamento) incardinati nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, coperti i quali il Dipartimento successivamente attribuisce i corsi di insegnamento (o

moduli di insegnamento) dei corsi di laurea triennale e magistrale. Il Consiglio di Dipartimento, nel quale sono incardinati i Corsi di Laurea, anche alla luce del preventivo coordinamento promosso dai Direttori interessati, delibera in merito a tali assegnazioni e ne tiene conto per disciplinare l'organizzazione didattica, secondo il Regolamento Didattico di Ateneo.

Articolo 4

(Attribuzione di incarichi con bando di selezione)

- 1. Per l'attribuzione degli incarichi che non siano ricoperti con le modalità di cui al precedente art. 3, gli Organi competenti, attraverso bando, attivano apposite procedure selettive finalizzate all'affidamento degli insegnamenti vacanti mediante l'attribuzione di supplenze ai professori universitari e ai ricercatori.
- 2. Limitatamente ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie e sulla base di Protocollo d'intesa stipulato tra la Regione Puglia e l'Università degli studi di Foggia, l'Organo competente, attraverso bando, attiva apposite procedure selettive finalizzate all'affidamento degli insegnamenti vacanti al personale di cui al precedente comma 1, al personale universitario del ruolo tecnico che svolge funzioni assistenziali (di cui all'art. 6 comma 5 del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni) e ai dipendenti del S.S.R.
- 3. In caso di esito negativo delle procedure di cui ai commi 1 e 2, gli Organi competenti possono, altresì, attivare ulteriori procedure selettive per l'affidamento degli insegnamenti di alta qualificazione vacanti mediante stipula di contratti di diritto privato con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- 4. Per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, gli Organi competenti possono, inoltre, attivare ulteriori procedure selettive per la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 5. In ogni caso, non possono partecipare alle procedure di selezione di cui ai precedenti commi 3 e 4 coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente all'Organo competente che indice la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.
- 6. Gli incarichi di insegnamento non possono essere attribuiti ai soggetti ai quali sia stato precedentemente risolto un contratto per grave inadempimento o per violazione delle norme del Codice etico e di comportamento dell'Ateneo.

Articolo 5

(Retribuibilità e durata degli incarichi di cui all'art. 4)

- 1. Le supplenze possono essere conferite a titolo gratuito oppure a titolo oneroso sulla base delle disponibilità di bilancio e nella misura stabilita dalla normativa vigente.
- 2. L'affidamento di cui al comma 2 del precedente art. 4 è a titolo oneroso e il compenso da corrispondere è a carico delle strutture sanitarie presso le quali avviene la formazione. La durata dell'affidamento è stabilita sulla base delle specifiche esigenze didattiche dell'Organo competente.
- 3. I contratti di cui al comma 3 del precedente articolo 4 possono essere stipulati:
- a titolo gratuito; i contratti a titolo gratuito non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso il Dipartimento;
- a titolo oneroso; il trattamento economico può essere ricompreso tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 100, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuna ora di insegnamento.

I predetti contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

- 4. I contratti di cui al comma 4 del precedente articolo 4 possono essere stipulati esclusivamente a titolo oneroso sulla base delle disponibilità di bilancio e possono essere retribuiti tra un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 100,00, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione, per ciascuna ora di insegnamento. La durata dei contratti è stabilita sulla base delle specifiche esigenze didattiche degli Organi competenti e sono rinnovabili fino ad un periodo complessivo di cinque anni.
- 5. Gli Organi competenti, fermi restando i limiti minimi e massimi indicati nei precedenti commi 3 e 4, determinano il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti di insegnamento sulla base degli elementi di seguito specificati:
- tipologia dell'attività affidata;
- numero degli studenti;
- qualificazione scientifica e/o professionale richiesta;
- disponibilità di bilancio del Dipartimento.
- 6. La copertura finanziaria degli incarichi didattici affidati a titolo oneroso (inclusi gli oneri a carico dell'amministrazione) grava sui fondi dei Dipartimenti, salvo quanto previsto al comma 2.

Articolo 6

(Criteri e modalità di selezione)

- 1. Il Responsabile dell'Organo competente avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
- a) la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico-disciplinare di riferimento, il numero di crediti formativi, il numero di ore di attività;
- b) l'eventuale compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'amministrazione;
- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 10 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web dell'Organo competente;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili.
- 2. Ai fini della selezione, di cui all'art. 4 comma 3, costituiscono titoli di preferenza da valutare nell'ordine sotto riportato:
- a) attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali attinenti;
- b) attività didattica già svolta in ambito accademico.
- Ai fini della selezione, di cui all'art. 4 comma 4, costituiscono titoli di preferenza da valutare nell'ordine sotto riportato:
- a) il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, purché pertinenti all'attività da svolgere;
- b) attività didattica già svolta in insegnamenti universitari aventi contenuti culturali attinenti;
- c) attività didattica già svolta in ambito accademico.
- 3. Alle domande, che dovranno essere indirizzate al Responsabile dell'Organo competente, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- 1) curriculum dell'attività didattica, scientifica e/o professionale;

- 2) elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dall'Organo competente;
- 3) (per i dipendenti pubblici in servizio presso altre amministrazioni) nulla osta rilasciato dall'ente di appartenenza o, in mancanza, copia della richiesta.
- 4. Le valutazioni comparative sono svolte dal Consiglio di Dipartimento o altro organo dallo stesso delegato.

Ultimate le procedure selettive, il Consiglio di Dipartimento o altro organo delegato formula le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

L'esito della selezione è reso pubblico sulla pagina web dell'Organo competente.

I partecipanti alla selezione possono presentare istanza di riesame in autotutela delle valutazioni all'Organo competente entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito della selezione.

Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione.

Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Articolo 7

(Affidamento incarichi didattici sulla base di convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca)

- 1. Sulla base di specifiche convenzioni con Enti pubblici o Istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 30.12.1993, n. 593 l'Organo competente può affidare incarichi didattici, mediante stipula di contratti di diritto privato, ai dipendenti dei predetti Enti e Istituzioni, con le modalità stabilite nell'ambito delle convenzioni.
- 2. L'affidamento può essere a titolo gratuito o a titolo oneroso sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni.
- 3. I predetti contratti hanno la durata di un anno accademico e sono rinnovabili annualmente, compatibilmente con la durata della convenzione, per un periodo massimo di cinque anni; la prosecuzione dell'incarico negli anni accademici successivi al primo è subordinata ad una valutazione positiva dell'attività svolta e al persistere dell'interesse pubblico al mantenimento del rapporto.

Articolo 8

(Incarichi a docenti stranieri)

- 1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Organo competente può proporre al Rettore l'attribuzione di insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nella pagina web www.unifg.it.
- 2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio o utilizzando i fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni; comunque il trattamento economico deve essere determinato sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre Università europee.

Articolo 9

(Conferimento dell'incarico)

- 1. Gli incarichi affidati a titolo gratuito sono conferiti dal Responsabile dell'Organo competente, inclusi gli insegnamenti affidati a titolo gratuito mediante stipula di contratto di diritto privato.
- 2. Gli incarichi affidati a titolo oneroso sono conferiti dal Rettore con proprio provvedimento, nel caso di supplenze, ovvero mediante stipula di contratto di diritto privato.
- 3. L'efficacia del contratto di cui all'art. 3 comma 3 è subordinata alla verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale del titolare del contratto di insegnamento accertata dal Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Articolo 10

(Obblighi dei soggetti incaricati)

- 1. I soggetti incaricati sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici dell'Organo competente e di Corso di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, alla partecipazione ad organismi didattici, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione agli esami di profitto e di laurea, alla documentazione dell'attività svolta nonché agli ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento.
- 2. Il docente si impegna a:
 - coordinare concordare l'orario delle lezioni del corso con l'insieme delle attività didattiche svolte nell'ambito del corso di laurea, facendo pervenire al responsabile del Corso di Studio il programma del corso con l'indicazione del calendario che intende osservare, dei giorni e delle ore di ricevimento degli studenti;
 - inserire nel gestionale il programma del corso di studio subito dopo l'approvazione da parte dell'organo competente;
 - tenere aggiornato il registro elettronico delle lezioni che dovrà essere firmato digitalmente alla fine delle lezioni e controfirmato sempre digitalmente dal coordinatore del corso di studi in modo da consentire la certificazione dell'attività svolta;
 - inserire comunicare ai fini dell'inserimento nel gestionale gli appelli di propria competenza e assicurare il regolare svolgimento delle sessioni di esami di profitto dell'intero anno accademico, ivi compresa la sessione straordinaria d'esami, nel rispetto delle modalità e del calendario deliberati dall'Organo competente, curandone la relativa verbalizzazione nello stesso gestionale.

Articolo 11

(Disposizioni per i contratti di insegnamento)

- 1. La partecipazione del professore a contratto agli organi accademici è disciplinata dallo Statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dai Regolamenti dell'Organo competente.
- 2. Ai contratti si applicano gli articoli 2230 e seguenti del Codice Civile. L'Università per il periodo della prestazione provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
- 3. Nell'ipotesi in cui la prestazione sia resa da un soggetto titolare di una partita IVA e che l'oggetto della stessa prestazione rientri nell'alveo della professione esercitata, il corrispettivo contrattuale è da intendersi comprensivo di IVA e, pertanto, l'interessato dovrà emettere regolare fattura, ai sensi del D.P.R. 633/1972.

- 4. I titolari di un contratto di insegnamento non possono far precedere al loro nome e cognome il titolo di "Professore", ma possono far seguire l'indicazione "Professore a contratto di....", (specificando la materia di insegnamento) per tutto l'anno accademico e non oltre il completamento dell'ultima sessione d'esame dell'anno accademico per cui è stato stipulato il contratto.
- 5. La stipula dei contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Articolo 12

(Obblighi e risoluzione del contratto)

- 1. Ai titolari degli incarichi si applicano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e di Comportamento.
- 2. Il rapporto contrattuale può essere risolto con decreto rettorale, previa segnalazione scritta del responsabile della struttura, che rilevi la gravità del comportamento. L'inadempimento è da intendersi di gravità tale da comportare la risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:
- ingiustificato, mancato o ritardato inizio dell'attività (possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati);
- ingiustificata sospensione o interruzione dell'attività (possono essere giustificati soltanto le sospensioni o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati);
- violazione del regime delle incompatibilità emerse in occasione della formalizzazione dell'incarico o del suo rinnovo;
- violazioni degli obblighi di cui all'art. 10.
- 3. Il rapporto contrattuale può essere risolto con decreto rettorale anche nel caso in accertata impossibilità del titolare di dare seguito agli adempimenti contrattuali.
- 4. Gli incarichi di cui al presente Regolamento non attribuiscono diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'università.

Articolo 13

(Norme finali)

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dalla data di emanazione del Decreto del Rettore.
- 2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente.